



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 – Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Presidenza

Prot. n. 3190 /2011 bl

Venezia, 16/11/11

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Penali
Roma
FAX 06-68852030

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Mestre

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Venezia

Ai Giudici del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni

Ai Funzionari del settore penale e G.I.P.
Sede e Sezioni


Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 con **La fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio O.n.l.u.s.**

Trasmetto la convenzione in oggetto indicata, stipulata con **La fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio O.n.l.u.s.**

Il presidente
Arturo Toppan



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 NUMERO 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LA PROVINCIA DI VENEZIA ED ENTI O ORGANIZZAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E DI VOLONTARIATO

Premesso

- che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Arturo Toppan, Presidente del Tribunale Ordinario di Venezia, giusta delega di cui in premessa e la Fondazione di Culto e religione Piccolo Rifugio O.n.l.u.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor Barosco Carlo

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio O.n.l.u.s. con sede legale a San Donà di Piave (VE), via Dante Alighieri, n. 7, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 14 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: assistenza di persone disabili, mediante collaborazione con i dipendenti della Fondazione nelle attività rieducative e sociali organizzate nelle sedi in cui si svolge l'attività di cura sia in via residenziale che diurna.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica la durata del lavoro di pubblica utilità e il relativo monte ore.

Art.3

La Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio O.n.l.u.s. si rende disponibile ad impiegare i soggetti che si trovino nelle condizione di cui all'art. 54 del D. Lgs. 28 Agosto 2000, n. 274, assegnandoli alle strutture di assistenza e cura da essa gestite, secondo il numero, di seguito indicati:

- Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto (TV), viale della Vittoria, n. 19, per un numero massimo di due soggetti, anche con loro contestuale presenza;

- Piccolo Rifugio di San Donà di Piave (VE), via Dante Alighieri, n. 7, per un numero massimo di due soggetti, anche con loro contestuale presenza;
- Piccolo Rifugio di Verona (VR), via Ugolino Vivaldi, n. 4, per un numero massimo di due soggetti, anche con loro contestuale presenza;
- Piccolo Rifugio di Trieste (TS), via Scale dei Lauri, n. 2, per un numero massimo di due soggetti, anche con loro contestuale presenza;
- Piccolo Rifugio di Roma, viale del Parco Mellini, n. 65, per un numero massimo di due soggetti, anche con loro contestuale presenza;
- Piccolo Rifugio di Ponte della Priula (TV)– Comunità Alloggio “Fondazione Zaina Bernardi”, via Pasubio, n. 55, per un numero massimo di due soggetti, anche con loro contestuale presenza;
- Piccolo Rifugio di Ferentino (FI), via Pettorini, n. 100/a, per un numero massimo di due soggetti, anche con loro contestuale presenza;

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, nei Coordinatori delle singole residenze di accoglienza elencate nell'art. 3 della presente Convenzione e, nello specifico, in

- Sig. Mulotto Dino, per il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto e Ponte della Priula (TV);
- Sig. Paulon Susanna, per il Piccolo Rifugio di San Donà di Piave (VE);
- Sig. Damoli Roberta, per il Piccolo Rifugio di Verona (VR);
- Sig. Migheli Cristian, per il Piccolo Rifugio di Trieste (TS);
- Sig. Sisti Massimiliano, per il Piccolo Rifugio di Ferentino.

Ciascun coordinatore, se necessario, individuerà tra l'organico delle singole strutture residenziali i soggetti che coaudiveranno l'attività svolta dal condannato. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al presidente del tribunale eventuali integrazioni a modifiche dei nominativi sopra indicati.

La Fondazione Piccolo Rifugio è assicurata per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, comprendendo anche la fattispecie dei lavori di pubblica utilità - giusta polizza n. 65.0721217.75 stipulata con Fondiaria – Agenzia di Conegliano.

La Fondazione Piccolo Rifugio, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott. Francesco Facci, si rende disponibile a svolgere le opportune funzioni di coordinamento tra il Tribunale e gli enti sopra richiamati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente e ogni singola struttura residenziale da esso gestita si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione unilaterale o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da

esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo le relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.


Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni due, prorogabili per altri due anni di comune accordo, a decorrere dal 10/11/2011


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale , per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali

Venezia, 10/11/2011

Per il Tribunale Ordinario di Venezia, il Presidente Dott. Arturo Toppan: _____



Per la Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio O.n.l.u.s., il Presidente Dott. Carlo Baroso: _____



Allegati:

- delibera numero n. 300 d.d. 05.10.2011 della Fondazione Piccolo Rifugio O.n.l.u.s..
- delega del Ministro della Giustizia.

ESTRATTO DEL VERBALE n.300

Oggi, mercoledì 5 ottobre 2011 alle ore 08:30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Culto e Religione Piccolo Rifugio onlus presso il Piccolo Rifugio di San Donà di Piave per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS

2. CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 186, CO. 9BIS, C.D.S., 54, D.LVO N. 274/2000

Sono presenti: il Presidente Carlo Barosco ed i consiglieri Dino Mulotto, D'Oria Teresa, Benedetti Leonardo, Gabriella Bonato.

Partecipano alla riunione la Presidente dell'Istituto delle Volontarie della Carità, Silvia Fazzari.

Si passa ora al primo punto all'ordine del giorno.

1. Omissis

2. Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186, co. 9bis, c.d.s., 54, d.lvo n. 274/2000

Prende la parola il Presidente.

Richiama la delibera precedente n.299 del 27 settembre 2011 sullo stesso argomento che con la presente delibera viene meglio dettagliata.

Informa della richiesta da parte del tribunale di ottenere la firma di una Convenzione finalizzata a consentire, a persone condannate per il reato di guida in stato di ebbrezza, di svolgere attività di volontariato presso le varie sedi della Fondazione Piccolo Rifugio, ente impegnato nell'assistenza e nella cura di persone disabili - sia in forma residenziale che diurna.

Tale richiesta è normata in base all'articolo 54 del decreto legislativo numero 274 dell'anno 2000, per le finalità di cui all'articolo 186, comma 9 bis, del decreto legislativo numero 285 del 1992.

Si tratta pertanto di dare la possibilità ad una o più persone condannate per la mancata ottemperanza del codice della strada di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con lo svolgimento della prestazione di pubblica utilità. La legge prevede che tale prestazione può essere effettuata presso enti o organizzazioni di assistenza sociale di volontariato come la Fondazione Piccolo Rifugio, secondo le istruzioni impartite dai responsabili di ciascuna struttura dell'ente che controlleranno l'esatto adempimento della prestazione stessa.

È pertanto un'attività non retribuita, coordinata dai responsabili locali dell'ente e con precise istruzioni in relazione all'assolvimento dell'obbligo da parte della persona condannata.

Il consiglio di amministrazione dopo breve discussione approva all'unanimità la proposta e autorizza il Presidente Carlo Barosco in qualità di rappresentante legale di sottoscrivere la convenzione sopra indicata e di compiere qualsiasi atto conseguente in riferimento alla proposta.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti della collaborazione prestata.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:00.


Il Presidente

BAROSCO Carlo



Il Segretario

MELOTTO Dino





NELLA RISPOSTA
CITARE IL NUMERO
DI PROTOCOLLO

Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penali
Ufficio I - Affari generali e legislativi

Prot. n. 116-10-300/2001

Roma 28 LUG. 2001

TRIBUNALE DI PAVIA
10/07/2001
2366/01

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali

LORO SEDI

OGGETTO: Delega ai presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274. Schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.

In vista dell'entrata in vigore, il 2 gennaio 2002, delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, si trasmette la delega di cui all'oggetto con allegata la bozza di convenzione da stipularsi con gli enti presso i quali verrà svolto il lavoro di pubblica utilità indicato dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Si rammenta che l'art. 7 decreto ministeriale 26 marzo 2001, recante la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prevede l'istituzione, presso ogni cancelleria di tribunale, di un elenco degli enti con i quali è possibile stipulare la suddetta convenzione.


Tale elenco, suscettibile di periodici aggiornamenti, dovrà essere trasmesso dalla cancelleria del tribunale a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sedi distaccate.

Inoltre, sarà cura degli uffici giudiziari stipulanti trasmettere una copia della intervenuta convenzione a questa Direzione generale.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle norme surrichiamate e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

(Giorgio Fidelbo)



VISTO AGO 2001
Pordenone, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO CENTRALE DEL DIRIGENTE
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
213863 23 LUG 01

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premessi che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premessi che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 18 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

5849

25 LUG. 2001

Handwritten signature

Handwritten initials